



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

ORDINANZA

N. 12 DEL 20/01/2020

OGGETTO:

ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA ARGENTERA PER LAVORI.

Vista l'istanza inoltrata in data 17 gennaio 2020 dal Sig. B.F., acclarata al n. 552 del protocollo generale, tendente ad ottenere l'istituzione del divieto di sosta in Via Argentera, nel tratto prospiciente il cortile del fabbricato contraddistinto al civico 41 di corso Francia, nei giorni 23 e 24 gennaio 2020, al fine di consentire lavori di taglio alberi;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che nei giorni, 23 e 24 gennaio 2020 dalle ore 7,00 alle ore 19,00, sia vietata la sosta in via Argentera, nel tratto prospiciente il cortile del fabbricato contraddistinto al civico 41 di corso Francia, il tutto come evidenziato da segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura dell'ufficio tecnico;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere

per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 20.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo